

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2867

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro per i beni e le attività culturali
(URBANI)

di concerto col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUNARDI)

col Ministro per gli affari regionali
(LA LOGGIA)

col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(MORATTI)

e col Ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 2004

Legge quadro sulla qualità architettonica

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	6
Disegno di legge	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, nell'ambito dei compiti istituzionali rimessi alla cura del Ministero per i beni e le attività culturali, relativi alla promozione della cultura architettonica ed urbanistica, si pone l'obiettivo di richiamare l'attenzione dei cittadini, delle istituzioni, dei professionisti e di tutti quanti operano nel settore, sul tema della qualità dell'architettura, dell'urbanistica, degli spazi urbani e del territorio e del raggiungimento di più elevati *standard* di progettazione e di realizzazione delle opere pubbliche e delle infrastrutture, in grado di contribuire alla salvaguardia del paesaggio e al miglioramento della qualità della vita della collettività.

A fronte della compromissione del territorio e dei suoi valori paesaggistico-ambientali diffusa ormai in gran parte del paese, frutto degli interventi architettonici e urbanistici recenti, è indispensabile ribadire il valore culturale dell'architettura, riconoscendone il ruolo fondamentale nell'ambito della corretta gestione del territorio e nella definizione dei contesti storici, ambientali e sociali.

Il perseguimento di questi fini vede coinvolte in via primaria le amministrazioni pubbliche statali, in specie il Ministero per i beni e le attività culturali ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed assume, nei confronti delle regioni e degli altri enti locali, il carattere di una disciplina che valga ad individuare i principi fondamentali, nel quadro di una legislazione concorrente, in ordine alle modalità operative più idonee a favorire la qualità architettonica del costruito ed il suo armonico inserimento nell'ambiente circostante.

Il disegno di legge ricalca quello approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri in data 25 luglio 2003 e comprende le modificazioni concordate in sede di Conferenza unificata il 10 dicembre 2003, con

marginali cambiamenti (all'articolo 15) concordati con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di renderlo coerente con le prospettive evolutive della «legge Merloni» (legge 11 febbraio 1994, n. 109).

L'articolo 1 evidenzia le precipue finalità che si intendono perseguire con il presente disegno di legge.

Con riferimento all'articolo 9 della Costituzione («La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione») si richiama il concetto di qualità della ideazione e costruzione architettonica: una qualità riconosciuta come questione di pubblico interesse - perché capace di contribuire alla salvaguardia del paesaggio e al miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini - e definita all'articolo 2 come esito di un coerente sviluppo progettuale che recepisca le esigenze di carattere funzionale ed estetico poste a base della realizzazione dell'opera, garantendo il suo armonico inserimento nell'ambiente circostante.

I principi fondamentali (obiettivi da perseguire) vengono individuati all'articolo 3 e consistono:

- nell'incentivazione della qualità del progetto e dell'opera architettonica, anche con riferimento agli interventi di riqualificazione, favorendo, altresì, il ricorso all'affidamento dei lavori mediante concorsi di idee o progettazione (considerati strumenti in grado di assicurare una maggior qualità), con una particolare attenzione al coinvolgimento delle giovani professionalità;

- nell'ideazione e nella progettazione di opere architettoniche, per le quali il Ministero per i beni e le attività culturali ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si impegnano a ricorrere direttamente al concorso di idee o progettazione, per le proprie

opere e per quelle di altre amministrazioni che lo richiedano;

- nella dichiarazione delle opere di architettura di importante carattere artistico, tramite la dichiarazione di cui all'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633;

- nella promozione dell'alta formazione e della ricerca in campo architettonico ed urbanistico;

- nella conservazione, gestione e valorizzazione degli archivi di architettura e di urbanistica contemporanei, soprattutto attraverso le attività del Centro nazionale per le arti contemporanee nei settori dell'architettura e dell'urbanistica;

- nella piena attuazione e valorizzazione del principio di accessibilità quale criterio progettuale.

In particolare, l'articolo 4 è volto all'incentivazione della qualità del progetto e dell'opera architettonica, anche con riferimento agli interventi di riqualificazione paesaggistico-ambientale, e punta a favorire il ricorso allo strumento del concorso di idee o progettazione - riconosciuto come importante occasione di confronto e competizione tra idee e soluzioni progettuali, e quindi come garanzia di qualità dei risultati.

A tale fine viene istituito un fondo per il finanziamento delle spese, cui possono attingere i soggetti pubblici che, pur non essendovi tenuti, ricorrono allo strumento del concorso di idee o di progettazione.

I criteri e le modalità di erogazione dei finanziamenti saranno definiti da un comitato tecnico paritetico, istituito con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata.

L'articolo 5 prevede che i Ministeri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti si impegnino a ricorrere direttamente al concorso di idee o progettazione, per le opere di rilevante interesse architettonico di propria competenza e, su richiesta, per le opere di rilevante interesse ar-

chitettonico delle altre amministrazioni competenti.

Le regioni invece individueranno le opere per le quali ricorrere al concorso di idee o progettazione nell'ambito dei rispettivi programmi triennali delle opere pubbliche.

All'articolo 6 è prevista l'attivazione delle procedure di riconoscimento delle opere di architettura contemporanea, utilizzando in modo più esteso lo strumento della dichiarazione di importante carattere artistico già prevista dall'articolo 20 della legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore. La dichiarazione può essere rilasciata d'ufficio o su proposta delle regioni e degli enti locali, dal Ministero per i beni e le attività culturali per quelle opere di architettura contemporanea che vengano ritenute particolarmente significative ed eventualmente meritevoli di erogazione di contributi finalizzati alla conservazione. Per rendere omogenee le valutazioni è prevista la definizione concertata di criteri e *standard*. Comunicata al proprietario o al possessore dell'opera e all'autore, la dichiarazione viene altresì portata a conoscenza del comune ove l'immobile ha sede. Eventuali modificazioni sulle opere che sono state oggetto della dichiarazione, dovranno essere comunicate al Ministero, che, verificata la permanenza dell'importante carattere artistico, in caso di esito negativo della verifica, revoca la dichiarazione.

Il provvedimento prevede anche il rilascio di riconoscimenti (articolo 7) e l'erogazione di contributi economici (articolo 8). I riconoscimenti sono destinati a quegli enti pubblici e soggetti privati che si siano distinti nel commissionare, ideare o realizzare progetti e opere di particolare qualità architettonica e urbanistica. Le opere dichiarate di importante carattere artistico, realizzate da più di dieci anni, potranno fruire di contributi per lavori di manutenzione, restauro e ristrutturazione o consolidamento.

L'articolo 9 disciplina la pubblicità delle opere di architettura contemporanea, prevenendo l'accessibilità alle informazioni in via

telematica, nell'ambito di un sistema a rete che collegherà il Centro per le arti contemporanee nei settori dell'architettura e dell'urbanistica con le omologhe strutture esistenti o che nasceranno nelle regioni.

Viene anche previsto che gli edifici di nuova realizzazione, ovvero che a seguito di interventi di ristrutturazione siano stati dichiarati di particolare valore artistico, ai sensi dell'articolo 6, dovranno riportare in evidenza l'indicazione del nome del progettista, del committente, dell'esecutore delle opere e il riferimento alla dichiarazione.

Dispone l'articolo 10 che, previe intese con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i Ministeri promuovano iniziative di alta formazione e di insegnamenti scolastici volti alla conoscenza e alla diffusione della cultura architettonica ed urbanistica. Per l'alta formazione è previsto, altresì, il coinvolgimento degli ordini professionali.

Si precisano, all'articolo 11, i compiti nel settore dell'architettura e dell'urbanistica che svolgerà il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee in collaborazione con le omologhe strutture regionali. In particolare, provvederà a: *a)* raccogliere e conservare i materiali documentali relativi all'architettura e all'urbanistica moderna e contemporanea, nonché gli archivi degli architetti e degli urbanisti e quelli degli enti e delle imprese che hanno operato nel settore; *b)* promuovere, d'intesa con le regioni ed in collaborazione con le università e gli enti locali, la costituzione di centri territoriali di documentazione per l'architettura e per l'urbanistica moderna e contemporanea; *c)* costituire e sviluppare la rete informativa nazionale sugli archivi dell'architettura e dell'urbanistica, in collaborazione con gli altri centri di documentazione e con gli istituti pubblici e privati che perseguono finalità analoghe; *d)* promuovere la conoscenza della cultura e del patrimonio architettonico e urbanistico mediante iniziative culturali.

L'articolo 12 prevede la redazione, nonché le modalità di aggiornamento, del Piano per

la qualità delle costruzioni pubbliche, elaborato dal Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, per individuare le linee prioritarie di intervento ai fini della legge. Il Piano rappresenta un'importante opportunità di affermazione e di concretizzazione dei principi fondanti della presente legge, volti a ribadire l'interesse della collettività per la qualità architettonica nelle opere pubbliche e nelle infrastrutture.

Strumento utile al perseguimento delle finalità di cui al presente disegno di legge, è la Fondazione per la qualità architettonica e dell'ambiente costruito, prevista all'articolo 13. Costituita dai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti per i beni e le attività culturali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dalle regioni, rappresenta per gli stessi e per gli altri soggetti pubblici e privati partecipanti un supporto per le attività dettagliatamente previste nel testo di legge, fornendo altresì attività di consulenza. Le modalità di costituzione e di conferimento di beni e attività, nonché la gestione, il controllo e i criteri di partecipazione alla Fondazione degli altri soggetti pubblici e privati, sono definiti dallo statuto della Fondazione, che è approvato con decreto interministeriale.

All'articolo 14, sono introdotte modifiche alla citata legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore, in modo da assicurarne l'applicazione ai progetti di architettura, determinando la possibilità di un'effettiva tutela per i progettisti.

Sono anche introdotte, all'articolo 15, puntuali modifiche alla «legge Merloni», - legge 11 febbraio 1994, n. 109 - al fine di armonizzarne alcune disposizioni con gli obiettivi che persegue la presente iniziativa legislativa.

L'articolo 16 fa salva la potestà legislativa esclusiva statutariamente spettante alle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 17 reca la copertura finanziaria del provvedimento.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 4. - All'onere previsto ai commi 1 e 2, nonché al comma 3, valutato rispettivamente in 3.500.000 euro e 15.000 euro, si provvede con la copertura prevista dall'articolo 17.

Articolo 7. - Non comporta maggiori o nuovi oneri in quanto non sono previsti espressamente riconoscimenti economici.

Articolo 8. - Non comporta maggiori o nuovi oneri in quanto la disposizione è finalizzata a individuare più chiaramente il campo di applicazione della disposizione di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sempre, come espressamente specificato, nei limiti delle risorse disponibili.

Articolo 9. - Non comporta alcun onere aggiuntivo in quanto si tratta di predisposizione, aggiornamenti ed accessibilità al pubblico di elenchi cui si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio, utilizzando in via telematica le reti già a disposizione delle amministrazioni interessate.

Articolo 10. - Non comporta alcun onere aggiuntivo, in quanto riguarda l'insegnamento e l'alta formazione, nell'ambito della già esistente offerta formativa.

Articolo 11. - All'onere relativo, quantificato complessivamente in 2.050.000 euro annui, si provvede con la copertura prevista dall'articolo 17.

Articolo 12. - All'onere relativo, quantificato in 2.500.000 euro annui, si provvede con la copertura prevista dall'articolo 17.

Articolo 13. - Non comporta maggiori o nuovi oneri in quanto si provvede alla sua attuazione con gli ordinari stanziamenti di bilancio delle istituzioni interessate. Al riguardo, si ricorda che il regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491, in materia di fondazioni per il perseguimento di scopi culturali, prevede, tra l'altro, che dette fondazioni abbiano il concorso economico dei soggetti privati partecipanti.

Articolo 15. - Non comporta alcun onere aggiuntivo. Per quanto riguarda in particolare la lettera *d*) del comma 1, si fa presente che la copertura necessaria è la medesima già prevista per il direttore dei lavori.

Articolo 17. - Reca la copertura finanziaria complessiva del disegno di legge, mediante corrispondente distinta, riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità

previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004 e nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» del medesimo Ministero per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero per i beni e le attività culturali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. In attuazione dell'articolo 9 e nel rispetto del Titolo V della Costituzione, la Repubblica, con la presente legge, promuove e tutela la qualità dell'ideazione e della realizzazione architettonica, cui riconosce particolare rilevanza pubblica.

2. Le regioni esercitano la propria potestà legislativa concorrente nell'ambito dei principi desumibili dalla presente legge.

Art. 2.

(Definizione)

1. Per qualità architettonica si intende l'esito di un coerente sviluppo progettuale che recepisca le esigenze di carattere funzionale ed estetico poste a base della progettazione e della realizzazione dell'opera e che garantisca il suo armonico inserimento nel paesaggio e nell'ambiente circostante.

Art. 3.

(Principi fondamentali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, perseguono i seguenti obiettivi:

a) l'incentivazione della qualità del progetto e dell'opera architettonica, con riferimento anche agli interventi di riqualificazione;

b) il ricorso ai concorsi di idee o di progettazione per gli interventi nuovi e di recupero;

c) la partecipazione dei giovani progettisti ai concorsi di idee o di progettazione, anche mediante la previsione nei bandi di una riserva a loro favore di parte dei rimborsi spese destinati ai concorrenti ritenuti meritevoli che non risultino vincitori;

d) l'ideazione e la progettazione di opere di rilevante interesse architettonico;

e) l'individuazione delle opere di architettura contemporanea di particolare valore artistico;

f) la promozione dell'alta formazione e della ricerca;

g) la conservazione, la gestione e la valorizzazione degli archivi di architettura contemporanei;

h) la piena attuazione e valorizzazione del principio di accessibilità quale criterio progettuale.

Art. 4.

(Incentivazione della qualità del progetto)

1. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, un fondo di 3,5 milioni di euro per il finanziamento delle spese per l'espletamento dei concorsi di idee o di progettazione e per l'attività di progettazione delle opere di rilevante interesse architettonico e che siano destinate ad attività culturali o ubicate in aree di interesse storico-artistico o paesaggistico-ambientale.

2. Possono fruire del finanziamento di cui al comma 1, i soggetti pubblici e privati che, non essendovi tenuti, ricorrono a concorso di idee o di progettazione per la realizzazione delle opere.

3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito un comitato tecnico paritetico con il compito di definire criteri e modalità di utilizzo dei finanziamenti a valere sul fondo di cui al comma 1.

4. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, una spesa di 3,5 milioni di euro annui.

5. Per l'attuazione del comma 3 è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, una spesa di 15.000 euro annui.

Art. 5.

(Ideazione e progettazione di opere architettoniche)

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'ideazione e la progettazione delle opere di propria competenza di rilevante interesse architettonico, ricorrono al concorso di idee o di progettazione. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica i programmi triennali di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, alle Soprintendenze competenti, ai fini dell'individuazione delle opere di rilevante interesse architettonico.

2. Le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al comma 1, in sede di approvazione del programma triennale previsto dall'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, individuano le opere per le quali ricorrere al concorso di idee o di progettazione.

3. I Ministeri di cui al comma 1 possono provvedere altresì all'ideazione o alla progettazione delle opere di rilevante interesse architettonico. Gli oneri per lo svolgimento delle procedure restano a carico delle amministrazioni richiedenti, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1.

Art. 6.

(Opere di architettura contemporanea di particolare valore artistico)

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, d'ufficio o su proposta della regione, della provincia o del comune, provvede, sulla base dei criteri e degli *standard* di qualità definiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a dichiarare il particolare valore artistico delle opere di architettura contemporanea, anche agli effetti previsti dall'articolo 20, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

2. La dichiarazione di particolare valore artistico è comunicata all'autore, al proprietario, al possessore o al detentore dell'opera ed è comunicata al comune nel cui territorio l'opera è ubicata.

3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 20, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le modificazioni dell'opera dichiarata ai sensi del comma 1, sono comunicate alle amministrazioni interessate affinché verifichino se, nonostante le modificazioni progettate o realizzate, permanga il particolare valore artistico. Qualora la verifica si concluda con esito negativo e le modificazioni vengano comunque realizzate, la dichiarazione è revocata.

Art. 7.

(Riconoscimenti ai progetti ed alle opere di qualità architettonica o urbanistica)

1. Possono essere conferiti riconoscimenti, di carattere non economico, ad enti pubblici e soggetti privati che abbiano commissionato, ideato o realizzato progetti ed opere

di rilevante interesse architettonico, opere dichiarate di particolare valore artistico, ai sensi dell'articolo 6, o comunque ad iniziative di rilevante qualità architettonica.

Art. 8.

(Contributi economici alle opere di architettura contemporanea)

1. Il contributo in conto interessi di cui all'articolo 43 del testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è concesso anche per i lavori di restauro delle opere architettoniche che siano state dichiarate a norma dell'articolo 6 e realizzate da almeno dieci anni, nei limiti delle risorse disponibili.

2. La revoca della dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 3, comporta la restituzione del contributo di cui al comma 1.

Art. 9.

(Pubblicità delle opere di architettura contemporanea)

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali e le regioni curano, anche in via telematica, la predisposizione, l'aggiornamento e l'accessibilità al pubblico degli elenchi delle opere dichiarate ai sensi dell'articolo 6 e dei progetti e delle opere che hanno dato luogo ai riconoscimenti di cui all'articolo 7.

2. Le regioni istituiscono apposite strutture per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, le quali operano in collaborazione tra loro e con il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, di cui all'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237. In particolare, al fine di garantire la più ampia diffusione delle notizie relative alle opere di architettura contemporanea, le regioni realizzano, nell'ambito del proprio sito informatico, una speci-

fica sezione dedicata alle predette attività, collegata con le strutture regionali e con il Centro predetti.

3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate disposizioni specifiche per garantire l'uniformità delle informazioni e dei dati ed il coordinamento delle attività di cui al comma 1.

4. Gli edifici di nuova realizzazione, ovvero che a seguito di interventi di ristrutturazione, siano stati dichiarati ai sensi dell'articolo 6, riportano stabilmente sul prospetto principale, o comunque in modo pubblicamente visibile, l'indicazione del nome del progettista, del committente e dell'esecutore delle opere, nonché della dichiarazione di particolare valore artistico.

Art. 10.

(Promozione dell'alta formazione e della ricerca)

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante intese con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e sentiti gli ordini professionali competenti, promuovono l'alta formazione finalizzata alla conoscenza e alla diffusione della cultura architettonica.

2. Il Ministero per i beni e le attività culturali ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante intese con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le regioni e con gli enti locali, sentiti gli ordini professionali competenti, favoriscono l'istituzione e lo sviluppo di insegnamenti scolastici volti alla conoscenza e alla valorizzazione della cultura architettonica.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse già individuate nell'ambito dei vigenti programmi formativi.

Art. 11.

(Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee)

1. Il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, di cui all'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, con riferimento al settore dell'architettura nonché, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al settore dell'urbanistica, svolge, in particolare, i seguenti compiti, in collaborazione con la Fondazione di cui all'articolo 13 e con le strutture regionali di cui all'articolo 9, comma 2, della presente legge, nonché con gli istituti pubblici e privati che operano nel settore:

a) raccogliere e conservare i materiali documentali relativi all'architettura e all'urbanistica moderna e contemporanea, nonché gli archivi di professionisti del settore e quelli degli enti e delle imprese che hanno operato nel settore;

b) promuovere, d'intesa con le regioni e in collaborazione con le università, e gli enti locali, ai fini indicati nella lettera *a)*, la costituzione di centri territoriali di documentazione per l'architettura e per l'urbanistica moderna e contemporanea;

c) costituire e sviluppare la rete informativa nazionale sugli archivi dell'architettura e dell'urbanistica, in collaborazione con gli altri centri di documentazione e con gli istituti pubblici e privati che operano nel settore;

d) promuovere la conoscenza della cultura e del patrimonio architettonico e urbanistico mediante iniziative culturali.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, una spesa di 2.000.000 di euro annui.

3. Per le spese di funzionamento del Centro di cui all'articolo 1 della citata legge n. 237 del 1999, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, una spesa di 50.000 euro annui.

Art. 12.

(Piano per la qualità delle costruzioni pubbliche)

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce e aggiorna il Piano per la qualità delle costruzioni pubbliche.

2. Il Piano di cui al comma 1 è redatto con cadenza biennale, individua le linee di intervento per il conseguimento degli obiettivi indicati dalla presente legge ed in particolare indica per ciascun anno i settori ed i progetti prioritari.

3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono ripartite annualmente le risorse destinate all'attuazione del Piano di cui al comma 1, individuate nei limiti di cui all'articolo 17.

4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, una spesa di 2.500.000 euro annui.

Art. 13.

(Fondazione per la qualità architettonica e dell'ambiente costruito)

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *f)*, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le regioni, costitui-

scono una Fondazione per la qualità architettonica e dell'ambiente costruito, di seguito denominata «Fondazione». In particolare la Fondazione:

a) ricerca e promuove criteri, metodi e tecniche per l'ideazione e la realizzazione di progetti da opere pubbliche e di infrastrutture di elevati *standard* qualitativi;

b) formula proposte ai Ministri competenti per l'elaborazione del piano per la qualità delle costruzioni pubbliche;

c) formula proposte per l'elaborazione dei bandi di concorsi di idee e progettazione;

d) collabora con il Centro di documentazione per l'architettura e con tutte le amministrazioni e i soggetti interessati per i fini della presente legge;

e) svolge attività di consulenza e di supporto ai soggetti partecipanti.

2. Alla Fondazione possono partecipare altre amministrazioni statali, gli enti locali, soggetti pubblici e privati.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è approvato lo statuto della Fondazione.

4. Lo statuto della Fondazione indica, tra l'altro, le modalità di costituzione e di conferimento di beni e attività, gli organi di gestione, di consulenza e di controllo, nonché i criteri per la partecipazione dei soggetti di cui al comma 2.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse dei soggetti privati.

Art. 14.

(Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633)

1. Al fine di assicurare la tutela dell'opera dell'architettura, alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, primo comma, numero 5), dopo la parola: «disegni» sono inserite le seguenti: «, i progetti»;

b) all'articolo 12-ter, primo comma, dopo la parola: «industriale» sono inserite le seguenti: «ovvero un progetto dell'architettura»;

c) la rubrica del capo VII è sostituita dalla seguente: «Diritti relativi ai progetti di lavori dell'architettura e dell'ingegneria»;

d) all'articolo 99, il primo comma è sostituito dal seguente: «All'autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici, nonché all'autore di opere dell'architettura e dell'ingegneria, ovvero all'autore di disegni e progetti dell'architettura, compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzano il progetto tecnico, ovvero il disegno e il progetto dell'architettura, a scopo di lucro senza il suo consenso»;

e) all'articolo 99, secondo comma, dopo le parole: «sopra il piano o disegno» sono inserite le seguenti: «ovvero sopra il progetto e l'opera dell'architettura», e dopo le parole: «il deposito del piano o disegno» sono inserite le seguenti: «o del progetto»;

f) dopo l'articolo 99 è inserito il seguente:

«Art. 99-bis. - 1. Gli autori del progetto e dell'opera dell'architettura, anche nel caso in cui siano create da lavoratore dipendente, pubblico o privato, hanno diritto che i loro nomi, con la indicazione della loro qualifica professionale e del loro contributo all'opera, siano menzionati sull'opera, nonché sulle pubblicazioni e riproduzioni della stessa».

Art. 15.

(Modifiche alla legge
11 febbraio 1994, n. 109)

1. Alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16:

1) al comma 1, dopo le parole: «preventivamente accertati» sono inserite le seguenti: «laddove possibile fin dal documento preliminare»;

2) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «caratteristiche delle opere» sono inserite le seguenti: «e delle soluzioni architettoniche,»;

3) al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: «costruttivi» sono inserite le seguenti: «e decorativi»;

4) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, la verifica dei progetti definitivi ed esecutivi avviene in contraddittorio tra il responsabile del procedimento ed i progettisti dei precedenti livelli di progettazione»;

b) all'articolo 17:

1) al comma 8, terzo periodo, dopo la parola: «aggiudicazione» sono inserite le seguenti: «, nonché ai concorsi di progettazione»;

2) al comma 13, dopo le parole: «concorso di idee» sono inserite le seguenti: «dovendo in difetto motivare le ragioni in base alle quali ritengono di procedere all'affidamento mediante appalto»;

c) all'articolo 21, comma 6, alinea, le parole: «alle seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «a ciascuna delle seguenti»;

d) all'articolo 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il direttore dei lavori, ai sensi del comma 1, può avvalersi di un assistente con funzioni di direttore operativo, nella persona del progettista, il quale dà le direttive in merito all'accettazione dei materiali, descritti

nei particolari costruttivi e decorativi di interesse architettonico del progetto esecutivo e delle relative lavorazioni, nel rispetto del progetto e del contratto. In caso di appalto di più livelli di progettazione, il predetto incarico è assegnato al soggetto affidatario della progettazione definitiva».

Art. 16.

(Potestà statutaria delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell'ambito delle competenze ad esse riconosciute dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione.

Art. 17.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, commi 1 e 2, dell'articolo 11, comma 2, e dell'articolo 12, pari a 8.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 3, e dell'articolo 11, comma 3, pari a 65.000 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.